

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI	Presidente
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: DI RIENZO MASSIMO

Seduta del 24/03/2022

FATTO

La ricorrente afferma che, in data 21/04/2017, le è stata rilasciata dall'intermediario convenuto una carta di credito revolving. Osserva che il contratto di credito posto alla base dell'emissione della carta deve ritenersi usurario, perché la commissione di anticipo contante non è stata conteggiata nel TAEG, indicato in contratto nella misura del 22,70%. La ricorrente dichiara di avere smesso di pagare le rate quando si è resa conto della natura usuraria del rapporto e rileva di essere stata segnalata nei SIC, per questa ragione, a partire dal novembre 2018, senza però il necessario preavviso. Nel corso della fase di reclamo l'intermediario resistente ha riferito di aver trasmesso un preavviso tramite raccomandata semplice del 5/11/2018, che la ricorrente nega di aver ricevuto. Quest'ultima aggiunge che la segnalazione è illegittima anche dal punto di vista sostanziale, contestando di essersi mai trovata in stato di insolvenza. Infine, osserva che il credito dell'intermediario è stato ceduto e sostiene di aver saldato il proprio debito presso il cessionario, come da liberatoria in atti.



Pertanto, nel ricorso, chiede la cancellazione della segnalazione, «la restituzione di tutti gli oneri sostenuti dalla cliente in aggiunta al TAEG, in particolare delle commissioni per anticipo contanti», nonché il risarcimento di ogni danno subito, la cui quantificazione rimette all'ABF.

L'intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, osserva che il 21/04/2017 la ricorrente ha sottoscritto un contratto di carta di credito revolving, per un importo disponibile di euro 3.000,00, da rimborsare in rate mensili pari a: - euro 75,00, in caso di saldo tra euro 75,00 ed euro 1,500,00; - euro 150,00, in caso di saldo tra euro 1.500,01 ed euro 3.000,00; - euro 250,00, in caso di saldo superiore ad euro 3.000,00. Rileva poi che la carta di credito è stata concessa, in origine, con TAN fisso del 19,20%, TAEG del 22,70% e TEG del 19,20% (rispetto a un tasso soglia, nel periodo di validità 01/04/2017 - 30/06/2017, del 24,30%). Afferma che il TAEG e il TEG sono stati calcolati in conformità alle normative di trasparenza e antiusura applicabili. Osserva ancora che la carta di credito è stata utilizzata dalla ricorrente a partire dal mese di giugno del 2017 e che, a partire dal settembre del 2018, ella ha interrotto arbitrariamente il rimborso del saldo dovuto.

Sostiene ancora di aver trasmesso alla ricorrente, in data 05/11/2018, il preavviso di imminente segnalazione nei SIC e di avere, in ogni caso, provveduto alla cancellazione di ogni segnalazione negativa. Aggiunge di aver trasmesso, in data 31/12/2018, a mezzo raccomandata, formale costituzione in mora e dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, con conseguente obbligo di rimborso del debito in un'unica soluzione.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso in quanto la presunta illegittimità del TAEG appare genericamente invocata dalla ricorrente in assenza di qualsivoglia elemento probatorio, neppure presuntivo, offerto a sostegno della propria istanza; inoltre, così come proposto dalla ricorrente, il ricorso in oggetto è diretto ad ottenere l'esercizio di un'attività consulenziale che certamente esula dalla competenza dell'organo adito; infine, la richiesta risarcitoria non è supportata da alcun elemento probatorio. Chiede, comunque, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di cancellazione della segnalazione.

In sede di repliche, la ricorrente ha offerto alcune indicazioni per l'interpretazione del *petitum* e della *causa petendi* del ricorso. In particolare, ha precisato come segue il *petitum* del ricorso: «Questo Spett.le Collegio, per ciò che ci riguarda, non è infatti stato chiamato a verificare la correttezza tecnica del confronto del TEG rispetto al tasso soglia, bensì a determinare la mancanza di trasparenza relativa al TAEG, la natura palesamente vessatoria della clausola (che non è stata debitamente sottoscritta) e la conseguente



natura sostanzialmente usuraria del rapporto»; ha, quindi, sostenuto che la commissione di anticipo contanti sia una clausola vessatoria ex art. 1341 c.c., dato che determina un eccessivo squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto, e che avrebbe dunque necessitato di una sottoscrizione specifica che non è intervenuta, pertanto il contratto deve ritenersi “sostanzialmente usurario” in conseguenza della natura vessatoria della clausola e, di conseguenza, devono essere restituiti gli importi addebitati a titolo di commissione di anticipo contanti; ha ribadito che «nel presente ricorso è stata richiesta la restituzione di tutti i costi ed oneri indebitamente sostenuti ed eccedenti il TAEG», tuttavia ha specificato che tale richiesta vada così intesa: «saranno da rifondersi (...) tutti gli interessi, gli oneri e le commissioni eccedenti il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali».

L'intermediario, a sua volta, ha presentato repliche ed affermato, per quanto riguarda i costi connessi all'utilizzo della carta di credito *revolving* – quale la commissione di anticipo contante – che trattandosi di costi meramente eventuali, non predeterminabili *ex ante*, gli stessi non devono essere inclusi nel calcolo del TAEG e del TEG, ai sensi della normativa vigente e delle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia; ha rammentato che, nella disciplina in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, viene precisato che, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e) T.U.B., il « “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza», e, nel caso di specie, la commissione di anticipo contante non costituisce un costo che il consumatore deve sostenere per ottenere il credito, né un costo di cui il finanziatore può essere a conoscenza al momento della sottoscrizione del contratto di credito, trattandosi, appunto, di un costo meramente eventuale, correlato all'utilizzo dello strumento di pagamento da parte del cliente; ha fatto presente, infine, che, in materia di TEG e di normativa antiusura, le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura”, sez. I, par. C.4, lett. c), stabiliscono espressamente che sono esclusi dal calcolo del TEG “(...) i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento (...)”, e, con specifico riferimento ai casi di credito *revolving* o di finanziamento con utilizzo di carta di credito, Banca d'Italia ha chiarito che “sono escluse le spese di produzione e invio dell'estratto conto, le commissioni sugli acquisti di carburante e gli oneri per l'anticipo di contante in quanto relativi all'utilizzo della carta di credito come mezzo di pagamento”.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio, atteso un tenore non del tutto perspicuo delle domande formulate dalla ricorrente, per altro assistita da un procuratore, deve scrutinare le eccezioni formulate dall'intermediario in merito alla stessa ammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda e per il carattere consulenziale dell'attività richiesta all'Arbitro.

Su tali questioni vanno tenuti presenti i pronunciamenti già da tempo resi dal Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 10929/2016, secondo i quali, premesso che *«il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia articolata nel petitum (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella causa petendi (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre la documentazione dimostrativa»*, non di meno, *«l'arbitro ha il potere – dovere di interpretare la domanda, nel senso di enucleare tutte le possibili implicazioni che vi sono contenute. Tale attività si rivela tanto più opportuna in una procedura che non prevede l'assistenza professionale ... Ma si tratta di un potere – dovere che non può esorbitare dai limiti dell'interpretazione (cioè della decrittazione della volontà del ricorrente) per estendersi ad una interpretazione “integrativa” o “additiva”, nel senso di esaminare situazioni di fatto non ricavabili dal tenore della domanda»*.

Ciò posto, può osservarsi che, sebbene sia indubitabile che la lagnanza fatta valere dalla ricorrente in merito alla corresponsione di un costo non computato nel TAEG, sia stata correlata, in modo evidentemente non del tutto appropriato, ad una contestazione di usurarietà del contratto (ribadita anche in sede di repliche) che certamente, come tale, non sarebbe suscettibile di scrutinio nel merito in quanto meramente affermata dalla ricorrente e comportante, in mancanza di elementi forniti a supporto, lo svolgimento da parte dell'Arbitro di una inammissibile attività di carattere 'consulenziale', cionondimeno, ed indipendentemente dalla formulazione della domanda, il *petitum* e la *causa petendi* appaiono determinabili, concernendo, il primo (così come formulato nel ricorso), la richiesta di restituzione di importi – quelli corrisposti a titolo di commissione anticipo contante che, in quanto non inclusi nel TAEG, risulterebbero giocoforza corrisposti “in aggiunta” alla misura di quest'ultimo indicata in contratto – e trovando, la seconda, fondamento nella sopportazione di un onere non raffigurato nello stesso TAEG del contratto di credito *revolving* e nelle conseguenze che per legge ne dovrebbero derivare (pur nei limiti della domanda siccome proposta dalla ricorrente).



A riguardo poi delle "indicazioni" fornite dalla ricorrente con le proprie repliche, rileva il Collegio che la richiesta relativa all'accertamento della vessatorietà della clausola concernente la commissione di anticipo contanti e la domanda di restituzione di «tutti gli interessi, gli oneri e le commissioni eccedenti il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali», risultano introdotte per la prima volta in sede di repliche, mentre erano assenti nel reclamo prodromico al presente ricorso.

Come noto, le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"*, emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, espressamente stabiliscono che *"... l'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario costituisce ... condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario"* e che *"il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo"* (cfr. Sez. VI, § 1, e 2), pertanto attese la natura e la funzione del preventivo reclamo, cioè di costituire quest'ultimo un indefettibile presupposto procedimentale a garanzia di una valida e piena instaurazione del contraddittorio, constatata la mancanza di corrispondenza fra i contenuti del reclamo e quanto (diversamente) specificato con le repliche, ne deve conseguire l'inammissibilità delle domande sull'applicazione del tasso sostitutivo e sulla vessatorietà della clausola relativa alla commissione anticipo contante, poiché volte ad introdurre nel procedimento un *petitum* (diverso e) più ampio, nonché una *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima.

Considerato, inoltre, che, in sede di memorie di replica, la ricorrente non contesta la circostanza affermata dall'intermediario dell'avvenuta cancellazione della segnalazione, il Collegio ritiene, sul punto, cessata la materia del contendere.

Passando dunque all'esame nel merito della questione residuata, quella cioè relativa alla difformità tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo, sulla base della documentazione versata agli atti si rileva, innanzitutto, che il contratto di carta di credito *revolving* oggetto del finanziamento è stato stipulato in data 21/04/2017 e consentiva l'utilizzo di un fido di euro 3.000,00 a un TAEG del 22,70%. Il contratto prevedeva, poi, tra i costi connessi, l'applicazione di una «commissione per ogni operazione di anticipo contante» in misura proporzionale all'importo prelevato presso gli ATM tramite la carta di credito e non eccedente la soglia massima del 4%.

Come risulta dal contratto e dalle stesse allegazioni dell'intermediario la suddetta commissione di anticipo contante, in effetti, non è stata inclusa nel calcolo del TAEG.



A fronte dell'utilizzo della carta di credito da parte della ricorrente per l'effettuazione di prelievi presso ATM, nel periodo 31/07/2017–31/08/2018, in riferimento al quale sono stati prodotti gli estratti conto, risultano in concreto addebitate commissioni di anticipo contante per l'importo complessivo di euro 104,00; nelle memorie di replica, la ricorrente sostiene che le sarebbe stata addebitata, a titolo di commissioni, la somma di euro 1.220,00, appare evidente, tuttavia, come la stessa abbia erroneamente preso in considerazione non gli addebiti relativi alle commissioni (contrassegnati con la voce «Comm. Anticipo Contanti ATM»), bensì gli importi prelevati in contanti (indicati con la voce «Ant. cont. Italia»).

Si tratta di una questione che non sembra essere stata affrontata in precedenza dai Collegi territoriali, pertanto il Collegio rimettente, considerato che la soluzione della questione è di particolare importanza e onde evitare l'insorgere di contrasti interpretativi tra i Collegi ABF, ha rimesso il presente ricorso al Collegio di Coordinamento, con specifico riferimento al problema delle modalità di inclusione nel TAEG della "commissione di anticipo contante" prevista nell'ambito di un rapporto di carta di credito *revolving* acceso in data 21.04.2017, ancorché, pregiudizialmente, ad avviso di questo Collegio, la questione concerne prima ancora delle eventuali modalità di inclusione, la stessa necessità o meno di considerare tali oneri come contenuto obbligatorio del TAEG da esporsi ed effettivamente poi esposto in contratto.

In considerazione della data di stipula del contratto di credito *revolving* oggetto del ricorso, la disciplina *pro tempore* applicabile in tema di TAEG è costituita dal Provvedimento del 29 luglio 2009 - *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*, Sez. VII, § 4.2.4. (Tasso annuo effettivo globale) – nella versione vigente dal 1° novembre 2016 al 5 settembre 2017. A tenore di tali Disposizioni il "TAEG è *comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte*", inoltre "nel costo totale del credito sono inclusi – se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore – anche i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all'utilizzazione di mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento".



Sulla base di tali contenuti delle disposizioni di trasparenza, nonché anche di quanto precisato nel documento *Domande Frequenti sul Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni di Banca d'Italia* (dove si legge: «*Premesso che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 e 125-bis del TUB, i costi devono sempre formare oggetto di specifica pattuizione, si osserva che l'inclusione nel TAEG dei "costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione del credito" è subordinata alla prevista o presumibile applicazione degli stessi al cliente (es. eventuali commissioni connesse al prelievo a mezzo di carte)*»), secondo il Collegio rimettente dovrebbe ritenersi che la commissione di anticipo contante, pattuita nel contratto di finanziamento, in quanto relativa ai prelievi effettuati tramite carta di credito e, più in generale, alle operazioni di pagamento, rientri nel perimetro della predetta Disposizione di trasparenza e vada dunque conteggiata nel TAEG.

Quanto alle conseguenti modalità di calcolo del TAEG, le disposizioni di trasparenza fanno rinvio all'*Allegato 5B* che tuttavia non contiene indicazioni relative alle modalità di inclusione di tale specifico onere.

Per completezza, deve altresì tenersi presente che, seppure per finalità diverse, le *Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura*, anch'esse emanate dalla Banca d'Italia, pur utilizzando una dizione del tutto simile a quella riportata nelle Disposizioni di trasparenza, nella parte in cui specificano, in particolare, che tra i «*costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento*» (§ C4, Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG) rientrano «*in caso di credito revolving o di finanziamento con utilizzo di carta di credito (...) gli oneri per l'anticipo di contante in quanto relativi all'utilizzo della carta di credito come mezzo di pagamento*», richiamano però detti oneri al fine di affermare espressamente che «*in caso di credito revolving o di finanziamento con utilizzo di carta di credito sono escluse [dal TEG] le spese di produzione e invio dell'estratto conto, le commissioni sugli acquisti di carburante e gli oneri per l'anticipo di contante in quanto relativi all'utilizzo della carta di credito come mezzo di pagamento*» (Nota 35); e tanto, evidentemente, a testimonianza della esclusione (per tali voci) di una rilevanza di un profilo di «remuneratività» del finanziatore, ai fini quanto meno del rispetto dei valori soglia valevoli per queste tipologie negoziali.

Alla luce tuttavia delle stesse Disposizioni di trasparenza ed in particolare tenendo presente quanto ulteriormente e meglio precisato nel citato *Allegato 5B* delle Disposizioni di trasparenza, questo Collegio ritiene che la soluzione interpretativa circa la necessità o



meno di reputare l'onere di cui alla commissione di anticipo contante come contenuto obbligatorio del TAEG, debba essere diversa da quella prospettata dal Collegio rimettente; in particolare, deve considerarsi quanto stabilito nell'*Allegato 5B, lett. c)*, per il quale *“se un contratto di credito prevede diverse modalità di utilizzo con spese o tassi debitori diversi, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso debitore più elevati applicati alla modalità di utilizzo più comunemente impiegata nel quadro di detto tipo di contratto di credito”*.

In riferimento ai contratti di carte di credito *revolving*, deve infatti considerarsi come l'anticipo contante costituisca una modalità di utilizzo della carta alternativa all'utilizzo per acquisti mediante POS, ma che certamente non può costituire, né considerarsi, in ragione delle stesse finalità del credito *revolving*, la modalità di utilizzo più comunemente utilizzata in relazione a questo tipo contrattuale; con la conseguenza che, essendo l'utilizzo prevalente della carta *revolving* quello del consumo, cioè per acquisti, deve darsi preferenza alla conclusione che la “commissione per anticipo contante” non vada inclusa nel calcolo del TAEG.

A conforto di tali valutazioni possono anche essere invocate, e fatte valere, le differenze strutturali fra carte di debito e carte di credito (anche quando correlate, queste ultime, ad un credito *revolving*), difatti, mentre nel primo caso l'alternativa fra utilizzo per acquisti e prelievi si riconduce ad una gestione indifferenziata (e per certi versi, indifferente) di una provvista propria dell'utilizzatore dello strumento, nel secondo, la provvista è *temporaneamente* anticipata dal soggetto emittente che trae una remunerazione differenziata a seconda dell'impiego dello strumento per l'effettuazione di acquisti e pagamenti (che permettono di valorizzare, in quota parte, anche le commissioni poste a carico degli esercenti presso cui lo strumento viene utilizzato), ovvero per garantire una liquidità immediata (*recte*, sotto forma di contante) al titolare; va anche tenuto conto che, di regola, i soggetti emittenti, in particolare le carte *revolving*, non sono soggetti bancari, come tali quindi privi di una propria rete di sportelli ATM e soggetti perciò, a loro volta, ai costi di norma applicati per i prelievi presso sportelli di intermediari terzi e che, nei regolamenti relativi a carte di credito (sia ordinarie, sia *revolving*) il costo commissionale (aggiuntivo, rispetto al canone per le carte ordinarie ovvero rispetto al TAEG, nell'ipotesi delle carte *revolving*) dovuto per le anticipazioni di contante risulta sempre indicato separatamente ma in ogni caso quantificato in contratto, ben permettendosi così al sottoscrittore di trarne opportuni elementi di conoscenza e di comparazione fra diverse offerte e tipologie di carte.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In definitiva, poiché per il credito *revolving* comunque di un contratto di credito al consumo si tratta, non possono considerarsi egualmente riconducibili a mere modalità alternative di gestione di questo finanziamento, l'impiego del credito concesso dall'emittente per l'effettuazione da parte del titolare di acquisti e pagamenti oppure per assicurarsi una disponibilità (aggiuntiva) di contante.

Fermo restando comunque che, secondo le prescrizioni racchiuse nell'*Allegato 5B*, ogni valutazione di utilizzo prevalente va effettuata *ex ante*, cioè con riferimento al tipo di contratto di credito ed a prescindere dal caso concreto, può comunque constatarsi come, per altro, anche nel caso di specie, dagli estratti conto in atti, emerga che l'utilizzo prevalente della carta *revolving* sia stato in concreto per acquisti, mentre il ricorso all'anticipo di contanti risulta essere stato meno frequente.

Tutto ciò premesso, il Collegio di Coordinamento enuncia il seguente principio di diritto:

in riferimento alle convenzioni per il rilascio di carte di credito *revolving*, tenuto conto della modalità di utilizzo della carta per acquisti quale quella più comunemente impiegata nel quadro di tale tipologia di contratto di credito, è legittima l'esclusione dal calcolo del TAEG della "commissione di anticipo contante".

Posto il principio di diritto testé formulato, ne consegue l'assorbimento della questione sollevata dal Collegio rimettente in merito alle modalità di calcolo del TAEG che debba includere anche la predetta commissione, ma anche l'effetto del non accoglimento del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI